

N. 03279/2010 REG.SEN.  
N. 02116/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2009, proposto da:  
CASTELLI Elena Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Sforza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Gran Sasso 6

*contro*

COMUNE di SEGRATE, in persona del Sindaco *pro tempore*, signor Adriano Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Aldini e Massimiliano Precetti, elettivamente domiciliato presso i medesimi nella casa comunale di Segrate, in via Primo Maggio

*per la condanna*

del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali (€ 68.000) e non patrimoniali (€ 50.000) derivanti da un diniego di sanatoria annullato in sede giurisdizionale.

Visto il ricorso, notificato il 10 settembre, depositato il 1 ottobre 2009;

Visti l'atto di costituzione e la memoria del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 9 giugno 2010, relatore il dott. Carmine Maria Spadavecchia, l'avv. Giorgio Sforza (per delega dell'avv. Paola Sforza) e l'avv. Precetti;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. Nel 1994 la ricorrente chiedeva ed otteneva il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione di una villetta di sua proprietà (sita in via del Gladiolo 1, mapp. 98, fg. 10), con realizzazione di un sopralzo e di un box sotterraneo (c.e. 15.12.1995 n. 22/94, prot. n. 9914).
2. Iniziat i lavori del box sotterraneo la ricorrente presentava domanda di concessione per varianti in corso d'opera (istanza 21.5.1998, prot. n. 23222).
3. Il Comune, constatata la "esecuzione di opere edilizie difformi rispetto alle prescrizioni del vigente P.R.G.", dapprima disponeva la sospensione dei lavori (ordinanza 27.8.1998, impugnata con ricorso n. 4455/98); poi respingeva la domanda di variante e irrogava una sanzione pecuniaria di £ 80.152.000 (provvedimento 30.11.1998 n. 89/98, impugnato con ricorso n. 433/99); quindi rideterminava, in via di autotutela, la sanzione, riducendola a £ 67.933.624 (ordinanza

8.2.1999 n. 89/98bis, impugnata con ricorso n. 1100/99, sospesa in sede cautelare subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria: ordinanza TAR n. 1090/99); infine disponeva una nuova sospensione dei lavori (ordinanza 28.6.1999 n. 52UT99, prot. 32894, impugnata con ricorso n. 3031/99, non sospesa).

4. I ricorsi - riuniti - venivano da questo Tribunale in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti (sentenza TAR Milano 2<sup>^</sup>, 24.3.2005 n. 701).

5. Su appello dell'interessata il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), previa istruttoria - affidata al Genio civile - volta a verificare l'eventuale incremento volumetrico dovuto ad una ipotetica differenza tra cubatura in progetto e cubatura realizzata (decisione interlocutoria 2.3.2006 n. 1020), in parziale riforma della sentenza del TAR accoglieva il ricorso di primo grado n. 1100/99 e annullava l'ordinanza 8 febbraio 1999 (decisione 22.1.2007 n. 146).

6. In relazione alla vicenda e in esito al contenzioso sopra descritto la ricorrente, nell'addebitare al Comune un "accanimento insensato", che le avrebbe impedito di completare la ristrutturazione della villetta, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

7. I danni patrimoniali, distinti in una pluralità di voci (materiali ed opere di ripristino; altre opere eseguite e non; lavori soprizzo non realizzato; incremento del costo delle opere eseguite; perdita rendimento dell'autorimessa; interessi per mancato rendimento delle

somme anticipate) ammonterebbero ad un totale di € 68.000.

8. I danni non patrimoniali, *sub specie* di danno morale e danno esistenziale, dovuti allo stress emotivo causato dalla pendenza del contenzioso (avvertito dall'interessata come un'ingiustizia subita), al disagio per il fermo dei lavori, alle privazioni esistenziali derivanti dall'impossibilità di edificare l'immobile desiderato e dalla rinuncia ad attività di relazione rese difficili da uno stato psicologico di depressione e di sconforto, sono stati quantificati in € 50.000, o nella diversa somma di cui la ricorrente ha rimesso al Tribunale la liquidazione in via equitativa.

9. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato. La sentenza di primo grado è stata riformata nella sola parte in cui ha respinto il ricorso n. 1100/99; ricorso che il Consiglio di Stato, discostandosi dalla sentenza del TAR, ha invece accolto, annullando il provvedimento 8 febbraio 1999 recante la conferma del diniego di sanatoria (per le "varianti in corso d'opera" già realizzate) e il ricalcolo della sanzione pecuniaria (rideterminata in £ 67.933.624) per un abuso edilizio che il giudice d'appello ha ritenuto insussistente.

10. Nella parte in cui ha respinto (o dichiarato inammissibili) gli altri ricorsi la sentenza è invece passata in giudicato. E poiché nessuna pretesa risarcitoria può essere ancorata a provvedimenti che, conosciuti dal giudice amministrativo, non siano stati annullati (cfr. Ad. Plen. 9.2.06 n. 2), la domanda di risarcimento correlata alle ordinanze di sospensione lavori impugnate con i ricorsi nn. 4455/98

e 3031/99 non può essere accolta.

11. La domanda di risarcimento correlata al solo provvedimento annullato in appello, e cioè l'atto dell'8 febbraio 2009, recante il diniego di sanatoria e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, è, per ciò che concerne i danni materiali lamentati, priva di fondamento. In primo luogo, perché il diniego di sanatoria riguardava opere edilizie che l'atto impugnato attestava – giusta i rapporti di sopralluogo menzionati nel preambolo – come “già eseguite”, e quindi insuscettibili di dar luogo a danni da “fermo lavori”. In secondo luogo, perché la mancata realizzazione del sopralzo, pur assentito dalla concessione edilizia n. 22/94, non è in alcun modo riferibile agli atti impugnati, bensì ad una libera scelta dell'interessata; la quale, dopo avere intrapreso i lavori relativi al box sotterraneo, ha ritenuto di non dare corso ai lavori di sopraelevazione, tant'è che ha chiesto ed ottenuto il rimborso del contributo di costruzione (cfr. doc. 14 fasc. Comune; per la mancata realizzazione del sopralzo, vedasi - sub doc. 15 - la relazione del tecnico regionale incaricato della verifica disposta dal giudice di appello).

12. In ordine ai profili non patrimoniali della domanda risarcitoria, la ricorrente prospetta un danno morale e un danno esistenziale. A sostegno della domanda produce la “psicodiagnosi” di una psicologa-psicoterapeuta, che nelle considerazioni conclusive prospetta - quale conseguenza delle preoccupazioni ed angosce derivanti dal contenzioso con il Comune e da altro contenzioso con

un vicino di casa, dello sconforto, della perdita di serenità e del turbamento emotivo provocato dalle vertenze giudiziarie - un “quadro di disturbo d’ansia generalizzato” e l’abbandono di molti interessi coltivati in precedenza dalla ricorrente (*in primis*, i voli ad alta quota per la cura di bambini malati di pertosse).

13. Il Collegio, premesso che il danno morale è risarcibile solo se derivante da illecito configurabile come reato (ipotesi che qui non ricorre), rileva che gli eventi descritti nella psicodiagnosi: (a) non sono riconoscibili come danno biologico, sia perché neppure la ricorrente li ascrive a questa categoria di danno, sia perché la prostrazione psicologica o il turbamento interiore che non trasmodino in una patologia acclarata tale da compromettere l’integrità psico-fisica del soggetto colpito restano al di fuori della risarcibilità a tale titolo; (b) non sono risarcibili a titolo di danno esistenziale perché, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, l’area della risarcibilità del c.d. danno esistenziale è estremamente ridotta, e circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero ai casi di violazione di diritti inviolabili di rango costituzionale (cfr. Cons. Stato VI, 13.2.09 n. 776 e giurisprudenza ivi richiamata; Corte cost. 11.7.03 n. 233).

14. Deve trattarsi, in altri termini, di violazioni gravi di diritti della persona, cioè di lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino la soglia della tollerabilità e siano qualificate

dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale; sul piano probatorio, siano accompagnate dalla dimostrazione di ripercussioni pregiudizievoli significative sotto il profilo del danno conseguenza (cfr. Cons. di Stato V, 28.5.10 n. 3397).

15. Non appaiono, invece, meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale (Cons. Stato VI, 23.3.09 n. 1716, Cass. SS.UU. 11.11.08 n. 26972; SS.UU 16.2.09 n. 3677).

16. Nel caso in esame, non ritiene il Collegio che il referto diagnostico prodotto evidenzi una lesione grave dei diritti primari della persona tale da ripercuotersi, oltre la soglia della tollerabilità, sulla qualità della vita e sulla sfera esistenziale.

17. Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO